



## CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL  
MINISTERO DELL'INTERNO E DL MINISTERO DELLA DIFESA

AI MINISTERO DELL'INTERNO  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
Direzione centrale dei servizi tecnico logistici e della  
gestione patrimoniale

ROMA

CORTE DEI CONTI



0003066-25/01/2017-SCCLA-MIDPREV-P

Pec: all'UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO  
PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO

ROMA

In ordine al provvedimento entro indicato si comunicano le osservazioni di questo Ufficio.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

(*Gianni ZOTTA*)

VISTO:

IL CONSIGLIERE DELEGATO

(*Maria Elena RASO*)





CORTE DEI CONTI

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa

**Oggetto:** Rilievi a pieno – contratti.

- Prot. Cdc 56 del 02.01.2017 – Importo € 241.425,80 – Ditta ROSENFIRE;
- Prot. Cdc 61 del 02.01.2017 - “ “ € 1.514.556,00 – Ditta PIAGGIO AEROINDUSTRIES;
- Prot. Cdc 58 del 02.01.2017, “ “ € 193.980,00 – Ditta IVECO DEFENCE VEHICLES.

### OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO

Con i decreti di cui in oggetto si approvano i contratti con le ditte pure specificate in oggetto per la fornitura di varie tipologie di automezzi.

Come noto nella legge 208/2015, all'art. 1, comma 505 è previsto che *“al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e i suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore 1 milione di euro..... omissis”*.

Ciò premesso si chiede di conoscere se tali forniture siano state ricomprese nella programmazione di cui al citato comma, ciò in quanto lo stesso comma il non finanziamento delle acquisizioni non ricomprese nel predetto programma e nei suoi aggiornamenti.

Ciò stante, nel richiamare l'attenzione sul termine introdotto dall'ultimo periodo del comma 1, dell'art. 27, della Legge 340 del 2000 (30 giorni), si trattengono gli atti qui pervenuti e si rimane in attesa dei chiarimenti che codesta Amministrazione riterrà di fornire al riguardo.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Roma, (data di protocollo)

Alla Corte dei Conti  
-Ufficio di Controllo sugli atti  
del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa  
ROMA  
(pec: controllo.legittimita.mid.ricezioneatti@corteconticert.it)

e.p.c.: All'Ufficio Centrale del Bilancio presso il  
Ministero dell'Interno  
ROMA  
(pec: rgs.ucb-interno.gedoc@pec.mef.gov.it)

**OGGETTO:** Rilievo avviso – D.M. 600/C.1002.F.618 del 29.12.2016 – Prot. Cdc 58 del 02.01.2017 – Importo Euro 193.980,00.

In esito alla nota nr. 3066 in data 25.1.2017 (All.1), recante osservazioni in merito al decreto approvativo del contratto nr. 29654 di rep del 28.12.2016, stipulato con la IVECO DEFENCE VEHICLES S.p.a.” ed avente ad oggetto la fornitura di “ n. 2 (due) autoveicoli per trasporto specifico di n. 2 cavalli, mod. Iveco Daily 60C18, in colori d’istituto, da destinare ai Reparti a cavallo della Polizia di Stato”, si forniscono utili elementi di controdeduzione in merito.

Codesto Organismo motiva la mancata registrazione dell’impegno finanziario di cui trattasi in ragione della presunta violazione della previsione normativa di cui all’articolo 1, comma 505, della Legge nr. 208/2015 (Legge Finanziaria 2016) che dispone l’obbligo a carico delle amministrazioni pubbliche dell’approvazione e pubblicazione, entro il mese di ottobre di ciascuna annualità, del programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro con le modalità ivi previste.

La soprarichiamata disposizione di legge contempla altresì, quale conseguenza sanzionatoria a carico di quelle Amministrazioni inottemperanti, che “*le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento.....*”, facendo salve “*le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari*”.

Al riguardo, in via preliminare ed assolutamente dirimente, appare opportuno richiamare l’attenzione sul disposto normativo di cui al comma 424 dell’articolo 1 della Legge 11/12/2016,



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

nr. 232 (Legge Finanziaria 2017) che pospone l'obbligo della predisposizione ed approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e di conseguenza dei connessi adempimenti a far data dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.

A fronte dell'illustrata evoluzione normativa nello specifico settore, appare tuttavia opportuno svolgere una più approfondita valutazione della questione anche in considerazione della circostanza di fatto, da ritenersi non irrilevante, in virtù della quale in ogni caso la menzionata previsione normativa (articolo 1, comma 505) è stata riprodotta in misura parziale anche dall'articolo 21, commi 1, 6, 7 e 8, del decreto legislativo nr. 50 del 18/4/2016.

Detto decreto, a fronte dell'impegno delle amministrazioni aggiudicatrici ad adottare ed approvare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali (**comma 1**), non sancisce in realtà alcuna ipotesi sanzionatoria per quelle acquisizioni non comprese nel suddetto programma, demandando anzi ad un emanando decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione, tra l'altro, dei criteri *"per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere ad un acquisto non previsto nell'elenco annuale"* (**comma 8**).

In tale contesto, pur non essendo il sopramenzionato comma 505 dell'articolo 1 della Legge nr. 208/2015 ricompreso tra le abrogazioni previste dall'articolo 217 del decreto legislativo nr. 50/2015, tuttavia non può non rilevarsi in prima istanza un'evidente discrasia tra i contenuti delle disposizioni citate incidente sotto il profilo dell'applicazione organica delle medesime.

Contestualmente, anche ragionando in termini di diritto e logici, sono poi da evidenziare, quali elementi significativi, da un lato la circostanza che il decreto legislativo nr. 50/2016 viene a sostanzarsi sia in una legge *"successiva"* sia in una norma *"speciale"* inerente la specifica disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, con conseguente applicazione dei criteri *"cronologico"* e *"di specialità"* sotto il profilo della risoluzione di possibili antinomie tra norme, dall'altro la considerazione che il comma 8 dell'articolo 21, laddove reca la previsione dell'adozione di criteri finalizzati a consentire interventi e/o acquisti non eventualmente previsti nella iniziale stesura del programma biennale, sembrerebbe appunto voler perseguire la strada di un'interpretazione meno stringente rispetto al tenore letterale di cui al comma 505 dell'articolo 1 della Legge nr. 208/2015.

Inoltre, sempre nel senso della prevalenza del decreto legislativo nr. 50/2016 farebbe propendere l'ulteriore circostanza di fatto che il già menzionato comma 424 dell'articolo 1 della Legge 11/12/2016, nr. 232 (Legge Finanziaria 2017), nel posporre l'obbligo della predisposizione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e dei connessi adempimenti a far data dall'esercizio finanziario 2018, fa esplicito riferimento esclusivamente all'articolo 21 del nuovo "Codice degli Appalti" ed alcuna menzione nello specifico viene fatta dell'articolo 1, comma 505, della precedente Legge Finanziaria 2016 (Legge nr. 208/2015).



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Da ultimo, si configura quanto mai opportuna un'approfondita interpretazione dell'inciso sempre contenuto nel comma 505 laddove si esclude per quelle acquisizioni non ricomprese nel citato programma *"l'utilizzo di ogni forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni"*, dovendosi chiarire in particolare se nella formulazione adoperata siano da ricomprendere anche gli ordinari stanziamenti di bilancio, che almeno *"prima facie"* non sembrano potersi qualificare appunto come *"forme di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni"*.

Sotto un profilo più generale, occorre in ogni caso tener presente che l'articolo 29 del D. Lgs.vo nr. 50/2016, nel ribadire il principio della pubblicazione sul profilo del committente di tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alla programmazione anche di servizi e forniture, ove tuttavia non considerati *"riservati ovvero secretati"*, sembra lasciare alle amministrazioni pubbliche, pur nel rispetto dei principi in materia di trasparenza, la facoltà comunque di omettere in sede di redazione del programma in parola quelle progettualità inerenti acquisizioni ritenute non oggetto di divulgazione.

Tanto si rappresenta per le conseguenti valutazioni e determinazioni di merito.-

IL DIRETTORE CENTRALE  
Franceschelli



402819



DA CITARE SEMPRE NELLA RISPOSTA

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE  
Ufficio Attività Contrattuali per la Motorizzazione

Roma, (data di protocollo)

Alla Corte dei Conti  
-Ufficio di Controllo sugli atti  
del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa  
ROMA  
(pec: controllo.legittimita.mid.ricezioneatti@corteconticert.it)

e.p.c.: All'Ufficio Centrale del Bilancio presso il  
Ministero dell'Interno  
ROMA  
(pec: rgs.ucb-interno.gedoc@pec.mef.gov.it)

**OGGETTO:** Rilievo avviso – D.M. 600/C.1002.F.618 del 29.12.2016 – Prot. Cdc 58 del  
02.01.2017 – Importo Euro 193.980,00. - Seguito

Con riferimento alla nota nr. 3066 in data 25.1.2017 (All.1) e ad integrazione della ministeriale n. 600/C/MOT.1002.F.618 del 09.02.2017 (All.2), recante elementi di controdeduzione in ordine alle osservazioni formulate da codesto Organismo in merito al decreto approvativo del contratto n. 29654 di rep del 28.12.2016, stipulato con la IVECO DEFENCE VEHICLES S.p.a.” avente ad oggetto la fornitura di “ n. 2 (due) autoveicoli per trasporto specifico di n. 2 cavalli, mod. Iveco Daily 60C18, in colori d’istituto, si rappresenta, in ogni caso, che questa Direzione Centrale ha dato corso alla formalizzazione del previsto atto di “programmazione biennale/triennale degli acquisti di beni e servizi”.

Tanto si rappresenta per le conseguenti valutazioni e determinazioni di merito.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Guercio

A



## CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL

MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA

CORTE DEI CONTI



0007568-10/03/2017-SCCLA-MIDPREV-P

Al Ministero dell'interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direzione Centrale dei servizi Tecnico Logistici

R O M A

e.p.c.: All'Ufficio Centrale di Bilancio presso  
il Ministero dell'Interno

R O M A

### Oggetto:

Decreto n. 600/C. 1002.F618 del 29/12/2016. Prot CdC 58 del 02/01/2017 Ditta IVECO DEFENCE. Importo EURO 193.980,00.

Si comunica di aver ammesso al visto e alla conseguente registrazione il decreto indicato in oggetto, tenuto conto delle deduzioni formulate in risposta ai rilievi di questo Ufficio (nota n. 4924 del 09.02.2017) nonché della successiva nota integrativa (6793 del 02.03.2017) con cui codesta Amministrazione ha assicurato di aver ottemperato all'obbligo di predisposizione del programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi di cui all'art. 21 del D.lgs. 50/2016. Deduzioni che vengono ritenute congrue da questo Ufficio, ad eccezione del richiamo operato da codesta stessa Amministrazione, con riguardo alla norma di cui al comma 424 dell'art. 1 Legge 232/16 che trova applicazione esclusivamente nell'ambito operativo degli Enti locali.

Peraltro, va posto in rilievo che, nelle more dell'istruttoria, con riguardo al tema di cui in argomento, il Consiglio di Stato, in commissione speciale, del 9 gennaio 2017 ha



emesso parere sullo schema del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 21, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; decreto di cui è stato affermato il carattere regolamentare. Da tale parere si evince che la disciplina recata dall'art. 1, comma 505 della legge 208/2015 è riprodotta in parte nell'art. 21 del sopra citato decreto legislativo ed in parte nel Regolamento sottoposto all'esame del predetto Consesso; pertanto ne viene proposta l'abrogazione in sede di Decreto legislativo correttivo.

Tenuto conto di quanto sopra rappresentato, si è dato corso ai provvedimenti *de quibus*.

**IL MAGISTRATO ISTRUTTORE**

*Giovanni Zotta*



**IL CONSIGLIERE DELEGATO**

*Maria Elena RASO*

